

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI
PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Indice:

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 3 Contenuto della domanda di rateizzazione

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda

Art. 5 Modalità di rateizzazione

Art. 6 Interessi

Art. 7 Provvedimento di concessione o diniego

Art. 8 Controlli

Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 10 Disposizioni transitorie

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni applicabili per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il beneficio della rateazione può essere concesso:

- per il pagamento alle scadenze ordinariamente previste in un'unica rata o in più rate;
- per il pagamento degli atti notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate (avvisi di accertamento tributari, per omessa o infedele denuncia, e avvisi contenenti le liquidazioni di somme dovute a titolo di tributi comunali; ingiunzioni o solleciti di pagamento).

3. Competente all'applicazione del presente regolamento è la Direzione Servizi Finanziari- Ufficio Tributi.

Art. 2. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi per opera del Funzionario competente.

2. Si definisce situazione di oggettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola attività economica, in situazioni di disagio personale e familiare meglio specificate al comma seguente.

3. Si considerano cause soggettive ostative:

- lo stato di salute proprio e dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. 1.

Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda, salvo quanto disposto al successivo art. 9, comma 1.

Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni:

Nel caso di Persona Fisica e Ditte Individuali:

- a. Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;
- b. Disoccupato/a iscritto/a nelle liste di collocamento;
- c. Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;
- d. Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;
- e. Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica);
- f. Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente o Associazione competente;
- g. Altro, con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economiche autocertificate dal richiedente.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);

- b. Certificazione mobilità/cassa integrazione;
- c. Certificato di disoccupazione;
- d. Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata.

La rateizzazione non può essere concessa con valore Isee superiore ad euro 20.000.

Nel caso di Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, situazioni contabili, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi.

Art. 3. Contenuto della domanda di rateizzazione

1. La domanda di accesso alla rateizzazione, da redigere tramite l'apposito modello messo a disposizione dal Comune, deve riportare le seguenti informazioni variabili in funzione dell'importo e della tipologia del debitore.

a) Per importi superiori ad € 3.000,00

a.1) Persone fisiche e ditte individuali:

Il valore dell'ultima attestazione Isee valida presente in banca dati Inps alla data della domanda ed, inoltre, per ogni componente del nucleo Isee:

- eventuali altri redditi non dichiarati ai fini Isee (redditi esenti, redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, redditi assoggettati a tassazione separata,...) percepiti anche all'estero nel medesimo anno di reddito indicato nella dichiarazione Isee;

- il patrimonio immobiliare posseduto anche all'estero alla data della domanda di rateizzazione, se diverso da quello risultante dall'Isee, per effetto di variazioni successive;

L'Isee deve riportare il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione/certificazione prodotta ai fini Irpef.

Qualora alla data della domanda di rateizzazione fossero disponibili dichiarazioni o certificazioni di reddito più recenti rispetto al reddito riportato nell'ultima Isee, il richiedente è tenuto a sottoscrivere una nuova attestazione Isee aggiornata.

a.2) Persone giuridiche e società di persone:

Bilanci, situazioni contabili, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di crisi e utile ai fini della valutazione della domanda di rateazione.

b) Per importi inferiori ad € 3.000,00

b.1) Verrà ritenuta valida una domanda semplificata con la sola presentazione dell'ultimo modello ISEE per le persone fisiche e di una situazione contabile aggiornata per le persone giuridiche e società di persone.

b.2) La rateizzazione non può essere concessa per importi inferiori a euro 250,00.

2. E' facoltà del Funzionario dell 'Ufficio Tributi richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

Art. 4. Termini e modo di presentazione della domanda

La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o p.e.c., allegando copia fotostatica di documento di identità, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto per il quale si chiede la rateazione.

Art. 5. Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese di concessione della rateizzazione.

2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti ad entrate tributarie: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i centoventi mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 125,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato:

- fino ad € 1.500,00, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 1.500,01 a € 8.000,00, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da € 8.000,01 a € 25.000,00, fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- oltre 25.000,00, fino ad un massimo di 120 rate mensili.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

5. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso riguardo a precedenti rateizzazioni.

Art. 6. Interessi

1. Sugli importi rateizzati, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.

2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata.

Art. 7. Provvedimento di concessione o diniego

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene comunicato al richiedente.

2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.

Art. 8. Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

Art. 9. Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il funzionario dell' Ufficio Tributi puo' derogare, con opportuna e documentata motivazione, alle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014 e, da tale data, sono abrogate tutte le previgenti norme regolamentari in materia di rateizzazione dei tributi di competenza dell'ente.

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche alle istanze di rateizzazione pervenute fino alla data di entrata in vigore e non ancora definite dall'ufficio competente.